

Direzione Generale
Ufficio VII – Dirigenti amministrativi, tecnici e scolastici
Via Ripamonti, 85 – 20141 Milano
Posta Elettronica Certificata: drlo@postacert.istruzione.it

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 2760
Milano, 16 marzo 2012

Ai dirigenti scolastici di ogni ordine e grado
della Lombardia

Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali
della Lombardia

E p.c.

Alle Organizzazioni Sindacali Area V della dirigenza scolastica

Oggetto: Trasmissione DM 22 del 12 marzo 2012 e C.M. 23 del 12 marzo 2012 concernenti la cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici dal 1° settembre 2012. Trattenimenti in servizio

Nel trasmettere il DM n. 22 e la C.M. n. 23 del 12 marzo 2012 concernenti l'oggetto si forniscono alcune indicazioni operative rinviando comunque alla lettura dei due citati atti per una più completa informazione in materia unitamente alla C.M. n. 2 del Dipartimento della Funzione Pubblica pubblicata su questo sito.

La nuova normativa pensionistica ha profondamente innovato la materia (D.L. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in L. 214 del 22 dicembre 2011), fatto salvo il diritto di applicazione delle previgenti normative per coloro che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011 i quali **possono** richiedere il trattamento pensionistico se alla data del 31 dicembre 2011 si trovano in una delle seguenti situazioni:

1. avere raggiunto la cd. "quota 96" (es. 60 anni di età e 36 di contribuzione, oppure 61 anni di età e 35 di contribuzione). Tale quota, fermo restando la sussistenza dei 60 anni di età anagrafica e dei 35 anni di contributi, può essere ottenuta anche sommando ulteriori frazioni di età e contribuzioni (es. 60 anni e 4 mesi di età e 35 anni 8 mesi di contribuzione);
2. avere conseguito un'anzianità contributiva di 40 anni (indipendentemente dall'età anagrafica), sempre entro il 31 dicembre 2011;
3. avere i requisiti utili per la pensione di vecchiaia, ossia 65 anni di età per gli uomini e 61 anni di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione. Si rammenta che per coloro che hanno compiuto i 65 anni nell'ultimo quadrimestre del 2011, l'eventuale permanenza in servizio è subordinata alla richiesta di trattenimento in servizio;
4. per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contribuito in base all'art. 1 c. 9 della L. 243/2004, avere il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni.

Per tutto il personale in possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 3 si applicano pertanto le condizioni al trattamento pensionistico precedenti all'ultima riforma Monti-Fornero e quindi nell'anno 2012 o negli anni successivi **saranno** collocati a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in servizio).

Per il personale che non si trova, al 31 dicembre 2011, in una delle fattispecie appena descritte si applicano per l'anno 2012 le nuove regole. Ossia:

1. per la pensione di vecchiaia è richiesta un'età di 66 anni sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva;
2. per la pensione cosiddetta anticipata si potrà accedere al trattamento pensionistico solo al compimento di 42 anni e 1 mese di anzianità contributiva per gli uomini e 41 anni e un mese per le donne.

Le domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione, per dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio devono essere presentate entro il 30 marzo 2012. Entro il medesimo termine devono essere presentate eventuali revoche alle suddette istanze o le richieste di voler cessare il servizio prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio.

Le domande, anche se già presentate in forma cartacea, devono essere presentate on line utilizzando la procedura web POLIS "istanza on line" dal sito www.istruzione.it. Gli effetti delle domande decorrono dal 1° settembre 2012.

Le cessazioni, a qualunque titolo presentate, devono essere convalidate – a cura degli Ambiti Territoriali di competenza – dal SIDI subito dopo la data del 30 marzo 2012 inserendo i dati di pensione destinati alle competenti sedi INPS gestione INPDAP per la liquidazione del trattamento pensionistico. Gli Ambiti Territoriali comunicheranno a questo ufficio l'elenco delle richieste convalidate al SIDI immediatamente dopo la data del 30 marzo 2012 per l'aggiornamento delle sedi disponibili.

L'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso deve essere comunicato agli interessati con provvedimento formale a cura dei dirigenti degli Ambiti Territoriali entro il 30 aprile 2012.

Nel caso in cui i dirigenti scolastici che hanno presentato domanda di dimissioni non abbiano maturato il diritto alla pensione gli Ambiti Territoriali provvederanno a darne immediata comunicazione agli interessati i quali dovranno espressamente dichiarare nella domanda di cessazione la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti. In caso di permanenza in servizio viene annullata l'eventuale cessazione già inserita al SIDI.

Anche le istanze di trattenimento in servizio devono essere presentate entro il 30 marzo 2012 all'USR Lombardia. Le domande già presentate prima della presente nota verranno comunque tenute valide. Coloro che hanno già ottenuto un anno di trattenimento nel corso del corrente a.s. 2011-2012 e che avevano richiesto a suo tempo un periodo biennale di trattenimento (aa.ss. 2011-2012 e 2012-2013) dovranno presentare specifica richiesta di trattenimento l'a.s. 2012-2013; in caso contrario saranno posti d'ufficio in quiescenza. L'accoglimento delle domande terrà conto di eventuali situazioni di esubero determinate dal processo di dimensionamento, oltre che dalla necessità di mantenere la disponibilità dei posti per le immissioni in ruolo dei nuovi Dirigenti scolastici a seguito del superamento delle prove concorsuali in corso di svolgimento. Oltre alla

valutazione dell'esperienza professionale dei richiedenti, verrà data la precedenza a coloro che hanno un minor numero di anni di anzianità di servizio e che non hanno già fruito nell'anno corrente della permanenza in servizio. Le istanze di trattenimento accolte verranno comunicate entro il 30 aprile 2012.

E' il caso di precisare che la domanda di trattenimento in servizio per l'anno scolastico 2012-2013 dovrà essere presentata anche dai dirigenti scolastici che – in possesso dei requisiti (quota 96 o massimo contributivo 40 anni) al 31 dicembre 2011 – compiono i 65 anni di età tra il 1° gennaio 2012 e il 31 agosto 2012, sempre che, naturalmente, vogliano permanere in servizio.

Infine si fa presente che i dirigenti scolastici che recedono dal rapporto di lavoro oltre la data del 30 marzo 2012 non potranno usufruire delle particolari disposizioni previste per il personale della scuola e pertanto, qualora abbiano maturato i requisiti minimi per il diritto a pensione nel corso del 2011 saranno soggetti alla "finestra mobile" di cui all'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122.

Seguiranno eventuali ulteriori istruzioni, se necessarie.

Il dirigente
Mario Maviglia